

LaScala

STUDIO LEGALE
in association with
FIELD FISHER WATERHOUSE

Focus on

**NOVITA' SULLA
DICHIARAZIONE DEL TERZO PIGNORATO
E SUL DECRETO INGIUNTIVO TELEMATICO**

Legge di stabilità 2013

Febbraio 2013

www.lascalaw.com
www.iusletter.com

Milano Roma Torino Bologna Firenze Ancona Vicenza Padova Verona
London Paris Hamburg Brussels Manchester Munich Dusseldorf

Prima del dicembre 2012, l'ipotesi in cui il terzo non forniva la dichiarazione o contestava la propria qualità di debitore, legittimava il giudice, su istanza di parte, ad avviare un ordinario giudizio di cognizione.

In tale procedimento, denominato "accertamento dell'obbligo del terzo", l'oggetto di indagine era il diritto di credito pignorato e la sua riconducibilità in capo al *debitor debitoris*.

All'esito della verifica, se il creditore procedente ne usciva vittorioso, era possibile riassumere il processo esecutivo e proseguire con la procedura espropriativa.

Ora, in virtù della c.d. "Legge di Stabilità 2013", ossia la legge 24 dicembre 2012, n. 228 (in G.U. del 29 dicembre 2012 n.302 l'articolo 548 del codice di procedura civile è stato riscritto e sostituito dal seguente testo:

-Mancata dichiarazione del terzo-

"Se il pignoramento riguarda i crediti di cui all'articolo 545, terzo e quarto comma, quando il terzo non compare all'udienza stabilita, il credito pignorato, nei termini indicati dal creditore, si considera non contestato ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione, e il giudice provvede a norma degli articoli 552 o 553.

Fuori dei casi di cui al primo comma, quando all'udienza il creditore dichiara di non aver ricevuto la dichiarazione, il giudice, con ordinanza, fissa un'udienza successiva.

L'ordinanza è notificata al terzo almeno dieci giorni prima della nuova udienza. Se questi non compare alla nuova udienza, il credito pignorato o il possesso del bene di appartenenza del debitore, nei termini indicati dal creditore, si considera non contestato a norma del primo comma.

Il terzo può impugnare nelle forme e nei termini di cui all'articolo 617, primo comma, l'ordinanza di assegnazione di crediti adottata a norma del presente articolo, se prova di non averne avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore."

Le nuove disposizioni, ferma restando la loro applicazione ai soli procedimenti di espropriazione presso terzi avviati in seguito all'entrata in vigore della suindicata legge (1° gennaio 2013), contemplano delle nuove ipotesi in cui il creditore può godere di una presunzione *iuris tantum* di non contestazione del credito, in un'ottica deflativa ed accelerante dei procedimenti.

I primi due comma di tale rinnovato articolo, distinguendo a seconda della natura del credito vantato, permettono di considerare non contestato il credito pignorato grazie all'assenza del terzo in occasione dell'udienza fissata dal Giudice, operando un solo distinguo sostanziale:

- quando si tratti di **somme derivanti da rapporto di lavoro** la mancata comparizione del terzo in udienza comporta *tout court* la conferma della debenza delle stesse, che vengono quindi assegnate al creditore procedente;
- quando invece si tratti di **crediti diversi da quelli di lavoro**, ed il creditore affermi di non aver ricevuto la dichiarazione del terzo, viene inserito un ulteriore filtro: la fissazione da parte del giudice, con ordinanza, di un **rinvio dell'udienza** ad una data successiva, ultimo luogo in cui il terzo sarà tenuto a comparire, pena la medesima sorte del primo comma.

Naturalmente l'ordinanza che assegna i crediti a norma del rinnovato articolo 548 c.p.c. è pur sempre impugnabile dal terzo, sempre che quest'ultimo dimostri di esserne rimasto incolpevolmente all'oscuro, per mancata o irregolare notifica, caso fortuito o forza maggiore. Il termine previsto per l'impugnazione è di venti giorni, e decorre dalla notificazione dell'ordinanza.

Infine, in caso di contestazione, il nuovo 549 c.p.c. dispone quanto segue.

- Contestata dichiarazione del terzo-

“Se sulla dichiarazione sorgono contestazioni, il giudice dell'esecuzione le risolve, compiuti i necessari accertamenti, con ordinanza. L'ordinanza produce effetti ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione ed è impugnabile nelle forme e nei termini di cui all'articolo 617.”

Quanto al decreto ingiuntivo telematico, la Legge di Stabilità 2013 ha apportato rilevanti modifiche al decreto- legge n. 179 del 18 ottobre 2012, c.d. “Decreto crescita 2.0”.

È necessario infatti evidenziare i già evidenti sviluppi che ha consentito l’iniziale diffusione del decreto telematico: si stima che dalla sua introduzione i tempi di emissione di un decreto si siano ridotti da 50 a 7 giorni, con evidente effetto deflattivo e decongestionante dei nostri sempre più oberati Tribunali italiani.

Per favorirne una maggiore e più semplice circolazione, è stato introdotto l’art. 16 bis che al comma 4) dispone quanto segue.

- Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali -

“A decorrere dal 30 giugno 2014, per il procedimento davanti al tribunale di cui al libro IV, titolo I, capo I del codice di procedura civile, escluso il giudizio di opposizione, il deposito dei provvedimenti, degli atti di parte e dei documenti ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Il presidente del tribunale può autorizzare il deposito di cui al periodo precedente con modalità non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti e sussiste una indifferibile urgenza. Resta ferma l’applicazione della disposizione di cui al comma 1 al giudizio di opposizione al decreto d’ingiunzione.”

Stando alla lettera della norma, l’obbligo di deposito “telematico” di atti di parte, documenti e provvedimenti, per il momento verrà applicata ai soli procedimenti monitori, in quanto non è esteso alla fase di opposizione, dove, escludendo i soli atti provenienti dai difensori, resta ferma la procedura ordinaria.

Rimane aperta la possibilità, in questa fase ancora di “rodaggio”, di incontrare difficoltà o malfunzionamenti del sistema informatico: in quest’ultimo caso, in circostanze di comprovata emergenza, la legge prevede una deroga, consentendo il deposito cartaceo tradizionale.

(Claudia Ferrari - c.ferrari@lascalaw.com)